



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VARESE

SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | D'AGOSTINO | OTTAVIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GRECO | ANGELO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | RENZI | MAURO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 199/13
depositato il 08/03/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T93010H01441/2012 IRPEF-ALTRO 2005
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T93010H01442/2012 IRPEF-ALTRO 2006
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T93010H01443/2012 IRPEF-ALTRO 2007
- contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VARESE

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 199/13

UDIENZA DEL

04/10/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

96/12/13

PRONUNCIATA IL:

4/10/13

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21/10/13

Il Segretario

ASSISTENTE TRIBUTARIO
Grazia Condonato





Con ricorso depositato il 8.3.2013

ha impugnato gli avvisi di accertamento – periodi d'imposta 2005,2006 , 2007 - emessi dalla Agenzia delle Entrate di Varese sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza di Varese che contestava la omessa dichiarazione di redditi ed attività finanziarie detenute presso la HSBC Private Bank di Ginevra .

Espone in fatto il contribuente di aver appreso dalla convocazione presso gli uffici della Guardia di finanza che il suo nominativo era inserito nella c.d. lista Falciani, dal nome del dipendente della banca di Ginevra ,il quale dopo aver trafugato informazioni e dati dal sistema informatico della banca li aveva poi venduti alla amministrazione francese e da questa a quella italiana.

Di aver presentato istanza di accertamento con adesione in relazione all'accertamento di una maggiore Irpef di € 730.668,00 per il 2005, di € 111.257,00 per il 2006 ed € 7.798,00 per il 2007 oltre addizionali ed accessori;

di aver presentato documentazione bancaria relativa al conto

04 dal 1.1.2004 sino alla chiusura il 17.3.2006 da cui emergeva la mancanza di versamenti, cui faceva seguito un annullamento in autotutela parziale; e di essere procuratore e non



titolare del conto intestato alla

, come tale non legittimato passivo

al pagamento della imposta richiesta .

Eccepisce il contribuente : violazione della convenzione contro la doppia imposizione e della direttiva comunitaria n.77/799CE 19.12.1997 e degli art.1 L.241/90 e art.31 bis Dpr 600/1973; violazione dell'art. 70 Dpr 600/1973 per aver utilizzato informazioni acquisite illecitamente ; violazione dello statuto del contribuente – motivazione per relationem; illegittima applicazione retroattiva art.12 DL 78/2009; erronea applicazione dell'aliquota del 27% in luogo del 12,5%; decadenza dal potere di accertamento per il 2005, regola più favorevole rispetto all'art.12 c 2 ter (raddoppio dei termini).

Chiede nelle conclusioni l'annullamento degli avvisi di accertamento; in subordine la decadenza per il 2005.

In via istruttoria chiede disporsi nuove informazioni sull'origine illegale dei dati posti a fondamento dell'accertamento nelle forme di cui all'art.7 d.lgs.546/92 , in via cautelare disporsi la sospensione degli atti impugnati. Con vittoria di spese.

Nelle controdeduzioni l'Agenzia respinge tutti i rilievi formulati dal contribuente e dichiara di aver operato nel rispetto della



normativa vigente e delle disposizioni previste dalla Direttiva n. 77/779/CE del 19.12.1997 in materia di trasmissione di documenti di provenienza estera che assurgono nel processo tributario ad elementi di prova, in quanto autentici e conformi agli originali.

Conferma la natura procedimentale della presunzione ex art.12 DL. 78/2009 applicabile anche a precedenti periodi di imposta; e di aver applicato correttamente l'aliquota del 27% su redditi assimilabili ad interessi attivi su conto correnti; infine ribadisce la corretta irrogazione delle sanzioni conseguenti ad accertamenti di imposte i cui termini di notifica sono raddoppiati per espressa previsione legislativa.

Con memoria illustrativa il ricorrente riafferma la inutilizzabilità dei dati della lista Falciani e la non retroattività del DL78/2009 art.12, confermando le conclusioni già rassegnate.

Respinta la istanza cautelare, La causa viene chiamata alla odierna udienza per la trattazione del merito.

Esaurita la discussione, presenti entrambi i difensori delle parti, la causa viene posta in decisione.

Il ricorso deve essere accolto.

Sostiene l'Agenzia che i documenti posti a base dell'accertamento sono stati trasmessi alla amministrazione finanziaria italiana



nell'ambito del coordinamento delle indagini tra le Amministrazioni degli Stati membri della Unione Europea, al fine di assicurarsi assistenza reciproca con scambi di informazione e garantire una maggiore efficacia delle politiche fiscali nazionali, la direttiva comunitaria 77/799/CEE lo strumento giuridico utilizzato per darne pratica attuazione. Per cui continua l'Agenzia perfettamente legittima risulta l'acquisizione dei documenti provenienti dalla A.F. e posti a base dell'accertamento. La loro inutilizzabilità sostiene invece il ricorrente dipende esclusivamente dalla circostanza che gli stessi sono stati acquisiti da un dipendente infedele della banca e trasmessi alle autorità francesi. La illecita provenienza inficia l'intero procedimento che ha condotto l'Amministrazione italiana ad emettere gli avvisi impugnati.

Osserva la Commissione che è pur vero che nel caso in questione si è data attuazione a quella collaborazione tra Stati membri della Unione Europea, ma non può essere sottaciuta che le informazioni bancarie di cui si tratta sono state acquisite illecitamente da un dipendente della banca. Che le stesse siano state poi disponibili della Amministrazione francese non le rende di per sé né lecite né utilizzabili.



Correttamente il ricorrente richiama giurisprudenza di conferma della inutilizzabilità di tutte le fonti di prova ottenute in maniera illecita. Ed evidenzia che il Dpr 600/73 art.32 subordina il potere degli uffici di attingere dal sistema informatizzato delle banche ad una serie di condizioni formali e sostanziali poste a garanzia dei diritti di libertà , domicilio e riservatezza , garantiti dalla Costituzione, lamentando la assenza di una disciplina sullo scambio di dati e notizie provenienti dal circuito informatico bancario , che priva l'interessato di una adeguata tutela dei propri diritti.

Alla medesima conclusione si perviene con l'accoglimento relativo alla irretroattività dell'art.12 DL78/2009,utilizzato dalla Agenzia delle entrate per gli anni oggetto dell'accertamento.

La citata norma prevede che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati a regime fiscale privilegiato si presumono costituite , salva prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.

Le parti argomentano sulla natura della stessa sostanziale o procedurale al fine di valutare l'applicazione o meno a periodi di imposta precedenti.



Ritiene la Commissione che la sua interpretazione porta a concludere per la natura sostanziale, infatti il contribuente può vincere la presunzione disciplinata dalla norma fornendo prova che i redditi accertati non sono proventi di evasione fiscale.

Il contribuente non può essere tenuto a preconstituire prove nel momento in cui la legislazione vigente non le prevede.

Ne consegue che la suddetta presunzione non è applicabile ai periodi di imposta accertati, atteso che la norma che lo prevede è entrata il 1.luglio 2009.

Con l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento degli atti impugnati, la Commissione pone a carico dell'Ufficio le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio alle spese di giudizio che liquida in € 600,00

VARESE 04/10/2013

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Varese, il 25/10/2013
 La presente copia, consta di nr. facciate ed è conforme all'atto depositato presso questa Segreteria.



L'ESTENSORE
 (Espresso) *Perhent*